

COMUNE DI SAMPEYRE

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0175.977148 FAX 0175.977824

E-MAIL info@comune.sampeyre.cn.it

REGOLAMENTO COMUNALE PASCOLI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 5 del 23 MAR. 2015

Premessa

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei contratti d'affitto che il Comune di Sampeyre stipulerà a far data dall'approvazione del presente regolamento con riferimento ai lotti di pascolo di cui al successivo art. 1.

La concessione in affitto del/i lotti di pascolo è subordinata alla presentazione, presso gli uffici comunali da parte degli aventi titolo, di apposita domanda scritta, secondo il modello all'uopo predisposto entro i termini indicati nell'apposito avviso che sarà oggetto di specifica pubblicazione fatta eccezione per quanto previsto dal successivo art. 22;

Al fine di poter inoltrare istanza di concessione delle aree a pascolo del Comune di Sampeyre, gli interessati dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- risiedere nel Comune di Sampeyre ed avere l'intera mandria/gregge (rappresentata dal bestiame proprio e/o in affidamento) che si intende alpeggiare allevata per tutto il periodo dell'anno sul territorio comunale di Sampeyre;
- essere stato già concessionario di pascoli di proprietà del Comune di Sampeyre nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso di assegnazione, ovvero aver affidato la propria mandria/gregge a concessionario di pascoli di proprietà del Comune di Sampeyre nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso di assegnazione;

I requisiti dovranno essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione dell'avviso e, per quanto riguarda la residenza, mantenuta per tutta la durata del Contratto.

Non possono presentare domanda di concessione di affitto coloro che, avendo già avuto in affitto pascoli di proprietà del Comune di Sampeyre, risultano insolventi nei confronti del medesimo Comune, il quale, si riserva sin d'ora la facoltà di non procedere all'assegnazione del/i lotto/i pascolivo all'insolvente, qualora formulasse comunque istanza.

Il Comune di Sampeyre inoltre si riserva la facoltà di non accettare le richieste di concessione pervenute qualora contenessero, a seguito di opportuna valutazione tecnica, un numero di capi che si intendono monticare inadeguato rispetto alla superficie del lotto richiesto, senza che venga fornita idonea documentazione giustificativa.

Trascorso il termine per la presentazione delle domande di concessione in affitto l'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento motivato, procederà all'assegnazione del/i lotto/i di pascolo nel rispetto dei criteri indicati dal presente Regolamento ed in ossequio ai principi di trasparenza, equità e pluralità di soggetti concessionari al fine di garantire un'equa distribuzione delle aree pascolive fra gli aventi diritto.

Per consentire il rispetto dei principi sopra richiamati, il Comune di Sampeyre con proprio provvedimento motivato, potrà discostarsi in tutto od in parte dalle risultanze che dovessero emergere dalla semplice applicazione dei criteri individuati al successivo articolo 2 del presente Regolamento;

Ad avvenuta adozione del provvedimento di assegnazione del/i lotto/i da parte del Comune di Sampeyre seguirà la stipula del relativo contratto d'affitto.

All'atto di presentazione della domanda l'interessato, fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, dovrà precisare quanto segue:

- numero di capi, specie e categoria degli animali in proprietà che si intende monticare sul pascolo in affitto ed indicazione dell'ubicazione (comune) presso il quale gli animali vengono allevati durante il restante periodo dell'anno
- numero di capi, specie e categoria degli animali in custodia che si intende monticare sul pascolo in affitto ed indicazione dell'ubicazione (comune) presso il quale gli animali vengono allevati durante il restante periodo dell'anno
- il/i lotto/i di pascolo di cui si esprime preferenza per la concessione in affitto
- generalità del richiedente e del/dei proprietario/i del bestiame

Qualora uno o più lotti di pascolo siano oggetto di un piano pastorale aziendale approvato dalla Regione Piemonte in base alle disposizioni vigenti, le indicazioni tecniche in esso contenute sostituiranno le analoghe indicazioni specificate nel presente Regolamento.

Art. 1 - Usi Civici

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, individuati e descritti negli elenchi agli atti presso il commissariato per il riordinamento degli Usi civici di Torino e presso l'Archivio regionale in materia di usi civici di Torino, (ovvero qui di seguito meglio specificati) sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali come da decreti di assegnazione a categoria.

Art. 2 - Definizione

1. Gli Usi civici riconosciuti sulla proprietà originaria del Comune di Sampeyre e pertinenti al presente regolamento sono: quelli fruibili a "pascolo".

Art. 3 - Titolari del diritto di uso civico

1. Il diritto di esercizio degli usi civici nella proprietà comunale spetta a tutti i cittadini residenti.
2. Ai sensi dell'art. 45 R.D. 1928 n° 332 si specifica che, il godimento del diritto di pascolo può essere esercitato dall'allevatore di bestiame che sia residente sul territorio comunale, anche non svernante e che abbia in proprietà e monticato almeno il 25% dei capi alpeggiati.
3. Qualora, dopo aver soddisfatto tutte le richieste degli aventi diritto all'uso civico di pascolo, rimanessero porzioni di terreno pascolivo non assegnate e soltanto in questo caso, il comune potrà provvedere alla assegnazione delle medesime anche ad operatori agricoli non residenti;

Art. 4) Individuazione e descrizione del pascolo

Il presente Regolamento disciplina l'affitto dei lotti di pascolo di proprietà del Comune di Sampeyre, da individuarsi sui mappali riportati nell'allegato n° 1 al presente regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Per lotto di pascolo si intende la sommatoria di mappali o frazioni di mappali, anche non confinanti tra di loro, assegnati di volta in volta sulla base delle domande presentate opportunamente verificate in funzione del carico di bestiame di cui al seguente art. 5.

I lotti potranno essere integrati con ulteriori terreni, ciascun anno, a seguito di specifica domanda susseguente alla pubblicazione di apposito avviso, esclusivamente nel caso in cui vi sia ancora disponibilità di terreno pascolivo.

Art. 5) Assegnazione del (i) lotto (i) di pascolo

I candidati per l'assegnazione in affitto del/i lotti di pascolo in possesso dei requisiti di cui in premessa formuleranno le proprie specifiche richieste, sia a riguardo di rinnovi contrattuali, sia a riguardo di

integrazioni e/o aumenti, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sul modello predisposto dall'ente e da ritirarsi a cura degli interessati presso la sede municipale sulla base di quanto disciplinato dal presente Regolamento.

Nel rispetto dei requisiti indicati in premessa, qualora si verificasse la presenza di più richieste formulate sullo stesso lotto verrà effettuato da parte della Giunta Comunale o della Commissione Agricoltura un tentativo di accordo tra la parti.

Qualora tale accordo non fosse raggiungibile, la Giunta Comunale procederà alla assegnazione secondo un ordine di preferenza determinato in base alla sommatoria dei punteggi assegnati all'istanza sulla base della seguente tabella

Caratteristica	Punteggio	
	Svernante	NON svernante
Il richiedente é residente nel comune di Sampeyre e l'intera mandria/gregge (rappresentata dal bestiame proprio e/o in affidamento) alpeggiata viene allevata per tutto il periodo dell'anno sul territorio del comune di Sampeyre	10	7
Il richiedente é residente nel comune di Sampeyre e parte della mandria/gregge alpeggiata (non meno del 50%) viene allevata per tutto il periodo dell'anno sul territorio del comune di Sampeyre	6	4
Il richiedente é residente nel comune di Sampeyre ed é proprietario di terreni pascolivi adiacenti e/o confinanti con il pascolo richiesto in assegnazione	5	4
Il richiedente é residente risiede nel comune di Sampeyre e l'intera mandria/gregge alpeggiata viene allevata per tutto il periodo dell'anno al di fuori del territorio del comune di Sampeyre	2	2
Il richiedente ha un'età inferiore di 40 anni	5	2

A parità di punteggio, ai fini dell'assegnazione del/i lotto/i, verrà data priorità al richiedente più giovane. Ove permanga la parità di punteggio il lotto verrà assegnato alla richiesta pervenuta per prima al protocollo generale del Comune di Sampeyre.

Per consentire il rispetto dei principi richiamati in premessa, il Comune di Sampeyre con provvedimento motivato della Giunta Comunale, sentita la Commissione agricoltura, potrà discostarsi in tutto od in parte dalle risultanze che dovessero emergere dalla semplice applicazione della sommatoria dei punteggi sopra indicati;

Qualora, al termine delle assegnazioni risultassero ancora terreni disponibili, gli stessi potranno essere affidati a terzi, non compresi tra i soggetti di cui all'art. 3, per la durata di una sola stagione, mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata.

Art. 6) Trasferimento degli animali all'alpeggio

Entro i termini di cui al vigente regolamento di Polizia Veterinaria e per ciascun anno, dovrà pervenire agli uffici comunali la "domanda di trasferimento di bestiame per l'alpeggio e per la transumanza" (ex mod.6).

Entro il giorno successivo l'inizio della monticazione dovrà essere presentato presso gli uffici comunali il "certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali" (mod. 7), relativo a tutti i capi oggetto di monticazione e di quant'altro previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 7) Durata dei contratti d'affitto

L'affitto avrà una durata di 6 (sei) annate agrarie, fatto salvo eventuali proroghe o limitazioni concordate tra le parti contraenti.

Per la risoluzione anticipata dei contratti vale quanto precisato nel presente Regolamento.

La risoluzione anticipata, qualora sia imputabile a cessazione di attività, purché comunicata entro il 31 dicembre di ogni anno in corso, ovvero a grave malattia, decesso o altra causa di forza maggiore, documentata e verificabile, non comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente Regolamento.

In caso di risoluzione anticipata del contratto il Comune provvederà, ai sensi del presente Regolamento, alla riassegnazione del/i lotto/i di pascolo.

Art. 8) Durata della monticazione e carico

Il periodo di monticazione, fissato in non meno di 60 giorni, in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti prescrizioni previste dal D.P.G.R. del 20 settembre 2011 n. 8/R, Regolamento Regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009" ovvero:

altitudine mt. s.l.m.	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
< 800	sempre	
800 – 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

fatto salvo specifiche deroghe concesse dalla Regione Piemonte

E' comunque ammessa, in relazione all'andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione della durata minima del periodo di pascolamento a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte del Comune, sentita la Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, per la verifica del rispetto delle norme tecniche previste dal Piano di Sviluppo Rurale, quando pertinente.

Il carico per ciascun ettaro di pascolo è definito nel quadro sotto riportato e sarà preso a riferimento dalla Giunta Comunale al fine di determinare la congruità o meno del carico di bestiame:

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e Caprini	0,15 UBA

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte e' accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Art.9) Tecnica di pascolo e subaffitto

Tutta la superficie di pascolo del/i lotto/i, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata mediante tecniche che non prevedono il pascolamento libero estensivo bensì essere utilizzata mediante spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine (o alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo) al fine di pervenire ad un razionale utilizzo della cotica.

L'utilizzo di recinzioni elettrificate, nel caso in cui le stesse ricomprendano al loro interno strade o sentieri di pubblico transito, dovrà essere in quei tratti segnalato e dotato di apposito dispositivo di temporanea apertura.

I cavi/fili ed i pali di sostegno utilizzati ai fini di perimetrare i pascoli nonché tutte i manufatti artificiali posizionati per l'abbveraggio, dovranno essere rimossi alla fine di ogni stagione di pascolo, fatta salva esplicita diversa autorizzazione da parte del Comune.

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto fatto salvo che lo stesso venga autorizzato per scritto dall'Amministrazione del Comune di Sampeyre. In quest'ultimo caso il subaffittuario dovrà sottoscrivere l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente Regolamento oltre ad essere soggetto alle eventuali diverse tariffe che gli competono per tipologia di assegnatario.

Art. 10) Documenti allegati al Regolamento

Almeno 10 giorni prima della stipula del contratto d'affitto e comunque entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno di contratto, l'affittuario dovrà trasmettere all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Sampeyre copia del registro di stalla informatizzato, certificato dalla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica attestante la consistenza del bestiame del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che l'affittuario in parte o totalmente utilizzerà per l'alpeggio.

Art. 11) Controlli e Verifiche

La proprietà si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette/ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con l'affittuario.

In ogni caso il Comune di Sampeyre si riserva di presenziare, direttamente o per tramite di persona/e, ente/i o soggetti di propria fiducia, agli eventuali controlli a carico dell'affittuario/conducente in applicazione del Piano di Sviluppo Rurale, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.

Con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto non potrà esser attribuita nessuna responsabilità al Comune di Sampeyre per mendace/i o errata/e comunicazioni fornite, da parte dell'affittuario alla Pubblica Amministrazione, quand'anche le stesse derivino da indicazioni in ordine alle superfici citate nel presente Regolamento.

A tal fine quanto riportato negli allegati ha valore esclusivamente per quanto riferibile al presente Regolamento.

Qualora, a seguito di specifici sopralluoghi tecnici, effettuati in contraddittorio con l'affittuario, nell'annualità precedente sia stato accertato, previa contestazione scritta, il deterioramento della cotica erbosa dovuto ad un carico animale inadeguato (in relazione al carico consigliato per ciascun lotto), la proprietà avrà facoltà di procedere all'incameramento dell'intera cauzione, nonché alla risoluzione unilaterale del contratto, fatta salva l'eventuale applicazione di ulteriori sanzioni.

Nel caso in cui la malga non sia monticata, l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo, fatto salvo quanto previsto dall'art.4 .

Art. 12) Manutenzioni

Gli interventi manutentori ordinari della viabilità di accesso ed interna al lotto/i di pascolo, ivi comprese le canalette longitudinali e trasversali di regimazione delle acque di scolo, e delle attrezzature nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, sono a carico dell'affittuario e/o degli affittuari direttamente interessati od anche solamente frontisti, così come ogni altra manutenzione ordinaria riguardante gli impianti ed i servizi.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione dei pascoli, degli immobili, delle infrastrutture, delle strade di accesso, dei manufatti e di tutto quanto inerenti i pascoli.

Nel caso in cui la verifica attestasse una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà.

In difetto, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso l'affittuario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione.

Qualora ciò non avvenisse la proprietà potrà procedere alla risoluzione del contratto di affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario.

L'affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento di quanto oggetto d'affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave dell'affittuario sono a carico dello stesso.

Art. 13) Migliorie

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi.

Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi.

Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto della malga che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati.

Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti.

Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

La proprietà potrà concordare con l'affittuario l'esecuzione, a carico del secondo, di migliorie del lotto/i di pascolo, a fronte di una riduzione/azzeramento del canone d'affitto ovvero della corresponsione di un importo concordato.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d'affitto, il conduttore non avrà diritto ad alcun compenso ed a semplice richiesta della proprietà avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art. 14) Oneri generali a carico dell'affittuario

L'affittuario o i propri soci dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente Regolamento.

E' fatto obbligo all'affittuario nello svolgimento delle attività d'alpeggio e/o di lavorazione del latte di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali, assicurative, di polizia veterinaria, d'igiene ed ambientali vigenti.

L'affittuario risponde delle inadempienze sue e dei suoi collaboratori alle norme del presente Regolamento, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo d'affitto, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, l'affittuario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 15) Oneri particolari dell'affittuario per la gestione del pascolo

Nella conduzione degli immobili concessi, l'affittuario deve osservare i seguenti impegni:

- a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- b) uniformarsi alle disposizioni dell'art 94 del D. Lgs n° 152/2006 e del Reg. regionale n° 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti, nonché ad ogni ulteriore disposizione legislativa, di qualsivoglia ogni ordine e grado, relativa alla tutela dell'ambiente;
- c) provvedere allo spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica;
- d) predisporre (ovvero praticare la dovuta manutenzione) i punti acqua e sale sui pascoli avendo cura che la disposizione di questi ultimi sia tale da prevenire l'instaurarsi di fenomeni erosivi
- e) rispettare durante tutte le fasi di: mungitura, lavorazione del latte e conservazione dei relativi trasformati, tutte le norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente
- f) nel caso in cui si intenda procedere alla lavorazione del latte e conservazione dei relativi trasformati direttamente in malga, l'affittuario sarà tenuto all'adeguamento delle strutture eventualmente utilizzate in sito anche se di proprietà del Comune di Sampeyre, senza che il medesimo affittuario possa richiedere rimborsi all'Amministrazione comunale
- g) nel caso in cui da parte dell'affittuario vengano rilevati segni evidenti di presenza o di predazione da parte di mammiferi predatori (lupi o canidi) l'affittuario dovrà darne immediata informazione alla proprietà al fine di valutare la possibilità di eseguire interventi preventivi volti ad evitare o mitigare eventuali aggressioni alla mandria/gregge
- h) l'affittuario in ogni caso non potrà opporsi alla posa di condotte per l'approvvigionamento idrico dei pascoli vicini assegnati ad altri operatori agricoli ed al passaggio di altre mandrie sui vecchi percorsi di trasferimento da un pascolo all'altro;

- i) Lo spostamento delle mandrie da un terreno ad un altro dovrà essere effettuato avendo particolare attenzione ad evitare che gli animali escano dai percorsi di trasferimento;
- j) L'opera e/o il manufatto di presa dovrà essere protetto da apposita recinzione

Art. 16) Oneri per la proprietà

Alla proprietà spetta il compito di:

- a) realizzare eventuali miglioramenti fondiari e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché definire ogni altro intervento di carattere straordinario attraverso specifici accordi con l'affittuario;
- b) individuare il perimetro del/i lotto/i di pascolo, fornendo all'affittuario indicazioni di massima per l'individuazione dei confini del/i lotto/i rimanendo a carico dell'affittuario l'individuazione precisa dei medesimi;
- c) qualora, per caso di forza maggiore non imputabili a responsabilità dell'affittuario (a titolo indicativo e non esaustivo: frane, esondazioni, cause di pubblico interesse, interventi di protezione civile), parte della superficie ceduta in affitto dovesse essere resa indisponibile al pascolo, il canone di affitto dovuto dovrà essere ristabilito con riferimento all'effettiva superficie netta pascolabile.

Art. 17) Divieti

Durante tutto il periodo di validità dell'affitto, nella conduzione della malga l'affittuario deve osservare i seguenti divieti:

- a) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- b) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- c) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi e/o piante di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;

Art. 18) Responsabilità

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

La presenza di cani pastore appartenenti a razze ritenute potenzialmente aggressive dovrà essere segnalata da apposita cartellonistica nei pressi della mandria/gregge.

Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'affittuario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 19) Inadempienze e penalità

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio dell'Ente proprietario:

- **art. 8 durata della monticazione e carico:**

In caso di deterioramento della cotica dovuto ad un carico animale inadeguato, il concessionario sarà tenuto ad attuare a proprie spese tutti gli interventi necessari per il suo ripristino ed allo stesso verrà applicata una sanzione pari ad una annualità. Inoltre la proprietà avrà facoltà di procedere all'applicazione delle ulteriori sanzioni derivanti dalle inadempienze riscontrate;

- **art. 15 oneri particolari per la gestione della malga:**

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a): € 500,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera b): € 1.000,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c): € 2.000,00

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera d) € 300,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera e) si fa riferimento alle eventuali sanzioni applicate dagli organi sanitari di controllo
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera g): € 300,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera h): € 1.000,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera i): € 1.000,00

- **art. 17 contravvenzione ai divieti:**

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a): € 500,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera b): € 500,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c): € 1.000,00

Per ogni eventuale ulteriore inadempienza qui non specificatamente prevista l'ammontare della sanzione sarà stabilito dall'Amministrazione comunale con atto della propria Giunta.

La mancata corresponsione del canone d'affitto da diritto alla proprietà di risolvere anticipatamente il contratto d'affitto.

Art. 20) Pagamento del canone, suo eventuale adeguamento e cauzione

L'entità del canone annuo è stabilita con apposita Delibera della Giunta Comunale anteriormente alla pubblicazione degli avvisi e potrà essere costituito da importi differenziati in base a criteri motivati stabiliti dalla Giunta stessa.

Il canone è riferito alla superficie assegnata, al lordo di tare e quant'altro intendendosi le medesime già considerate e valutate in sede di determinazione dell'importo unitario.

Il pagamento del canone stabilito come sopra dovrà essere corrisposto entro la data dell'11 novembre (San Martino) di ciascuno dei 6 anni di affitto.

Il canone per la concessione in affitto dei pascoli comunali è adeguato, con riferimento a ciascun ettaro concesso, con atto della Giunta comunale, qualora la medesima lo ritenga opportuno, entro il 30 marzo dell'annata agraria di riferimento.

Tutte le spese di contratto, di registro, di bollo, per diritti di segreteria ed ogni altra, nessuna esclusa, sono a carico dell'affittuario.

All'atto della stipula del contratto di concessione il concessionario non dovrà essere versato alcun deposito cauzionale;

Art. 21) Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e l'affittuario, dovranno essere precedute da un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs150/11.

Per tutte le eventuali possibili controversie che non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione, le parti accettano espressamente la competenza esclusiva del Foro di Cuneo

Art. 22) Norme Transitorie

Per l'assegnazione relativa al periodo 2015-2020, non si provvederà alla pubblicazione dell'avviso di cui in premessa ma saranno tenute in considerazione le domande già depositate presso gli uffici comunali.

Art. 23) Abrogazione delle norme precedenti

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non si applicano le altre disposizioni incompatibili con esso, eventualmente previgenti.

Art. 24) Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore in base a quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale verrà approvato.